

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 1/2018 del 22/01/2018

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Novità fiscali - Legge di Stabilità 2018 e altri provvedimenti

A seguito dell'approvazione della L. 205/2017 (legge di stabilità) e di ulteriori provvedimenti recentemente emanati, sono state introdotte numerose novità in materia fiscale. Qui di seguito illustriamo sinteticamente le novità di maggior rilievo.

Proroga del Super-ammortamento

L'agevolazione, nota appunto come super-ammortamento, consente alle imprese e lavoratori autonomi di aumentare la quota di ammortamento fiscalmente deducibile in caso di acquisto in proprietà o in leasing di beni materiali strumentali nuovi.

Tale agevolazione è stata prorogata fino al 31/12/2018, ma è stata ridotta la percentuale di maggiorazione dall'originario 40% al 30%.

Quindi in caso di acquisto (anche tramite leasing) di beni strumentali nuovi entro il 31/12/2018, i beneficiari possono sfruttare l'ammortamento maggiorato al 130%. L'agevolazione spetta anche qualora il bene agevolato venga consegnato entro il 30/06/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 il rispettivo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto.

Un'ulteriore modifica riguarda l'ambito oggettivo dell'agevolazione. Vengono infatti esclusi dal super-ammortamento gli acquisti di veicoli e mezzi di trasporto in genere.

Si ricorda che restano, inoltre, esclusi dall'agevolazione i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni.

Proroga dell'Iper-ammortamento: proroga di un anno e nuovi beni immateriali agevolati

È stata prorogata di un anno, quindi fino al 31/12/2018, anche l'agevolazione nota come iper-ammortamento. Trattasi della possibilità di iper ammortizzare con una maggiorazione del 150% gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico, rientranti nel piano industria 4.0.

A seguito della proroga i soggetti beneficiari dell'agevolazione potranno, pertanto, far rientrare in iper-ammortamento anche gli investimenti effettuati nel 2018. Inoltre, per gli investimenti non terminati entro la fine del 2018, viene introdotta la possibilità di concludere l'investimento entro il 31/12/2019 a condizione che, entro il 31/12/2018 il rispettivo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto.

Sono stati, inoltre, aggiunti altri beni immateriali agevolabili (che devono essere interconnessi nell'ambito del piano d'investimento Industria 4.0):

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
sdivincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

riservato alle aziende clienti

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Resta invariato l'obbligo di produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, in caso di investimenti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato che attesti le caratteristiche del bene 4.0.

Infine è stata introdotta la possibilità di cedere il bene agevolato, senza perdere la relativa agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione, il beneficiario sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Fatturazione elettronica obbligatoria

È introdotto l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2019, di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative note di variazioni.

La fatturazione elettronica è effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato istituito dall'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo è anticipato al 01/07/2018 per le cessioni di carburanti e per chi presta la propria opera in subappalto in pubblici appalti.

Gli operatori economici potranno avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, pur restando in capo al soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio le responsabilità connesse alla corretta redazione e all'invio delle fatture.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Il consumatore potrà decidere di rinunciare alla copia elettronica della fattura o al suo formato cartaceo.

Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il "regime forfettario".

Cedolare secca: aliquota ridotta fino al 2019 per i canoni concordati

È stata prorogata fino al 31/12/2019 l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% per la cedolare secca sugli affitti a canone concordato.

Quindi l'aliquota è pari al:

- 10% per gli affitti a canone concordato (fino al 31/12/2019);
- 21% per gli affitti a canone libero.

L'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione o, in caso di proroga, entro 30 giorni dal momento della proroga stessa e, per le annualità successive, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

L'omessa o tardiva comunicazione è sanzionata con una sanzione di 100 euro (ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata entro 30 giorni), ma non comporta la decadenza del beneficio fiscale purché il contribuente continui a dichiarare i redditi da cedolare secca ed effettuare i relativi versamenti.

Ecobonus

Le detrazioni per gli interventi di risparmio energetico sono confermate anche per il 2018, ma con alcune modifiche in base al livello di efficienza raggiunto.

È prevista la detrazione del 65% per gli interventi di:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione
- acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro purché gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

È prevista la detrazione del 50% per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

È prevista la detrazione del 80% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che siano finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Divieto di utilizzo del contante per pagare lo stipendio ai dipendenti

A decorrere dal 01/07/2018 i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti, ivi compresi eventuali anticipi, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, non potranno più essere effettuati in contanti, ma esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Sono esclusi dall'obbligo solo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In caso di pagamento difforme dalle predette modalità, è prevista una sanzione da 1.000 euro fino a 5.000 euro.

La legge di bilancio stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Tassazione degli utili e delle plusvalenze relative alle partecipazioni.

È stata modificata la normativa in merito alla tassazione dei proventi da partecipazioni che, ora, non prevede più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Gli utili distribuiti e le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazione saranno, infatti, tutte tassate con l'aliquota unica del 26% a titolo d'imposta.

Per quanto riguarda gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017, è prevista una norma transitoria che prevede l'applicazione del precedente regime.

In particolare gli utili relativi a partecipazioni qualificate che saranno distribuiti tra il 01/01/2018 e il 31/12/2022, saranno tassati con il precedente regime, in base all'anno in cui tali utili sono maturati, cioè concorreranno al reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016;
- 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016;
- 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2007.

Compensi per attività sportive dilettantistiche e attività musicali

È stato innalzato il tetto per l'esenzione per compensi di attività musicali e attività sportive.

In particolare è stato elevato da 7.500 euro a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e/o dei compensi erogati ai direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche) nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Semplificazione modelli Intrastat

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25/09/2017, prevede alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi Intrastat a decorrere dal 2018:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi. Le relative fatture dovranno essere inserite nello "spesometro trimestrale".
- innalzamento della soglia per l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA mensili ora fissati a:
 - 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni
 - 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi
- i modelli INTRA mensili per gli acquisti di beni sia di servizi avranno valenza esclusivamente statistica;
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente.

Proroga Rottamazione cartelle esattoriali

Il collegato fiscale D.L. 148/2017 ha disposto la riapertura dei termini per la cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta lo scorso anno con il decreto fiscale 193/2016.

Il nuovo decreto prevede:

- la possibilità di rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017;
- la possibilità di rottamare i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto della vecchia rottamazione 2016.
- la riammissione nei casi di richieste di rottamazione che non siano state ammesse a causa del mancato pagamento di tutte le

riservato alle aziende clienti

rate scadute al 31/12/2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24/10/2016.

In questi casi il debitore può deve presentare apposita istanza all'Agente della Riscossione entro il 15/05/2018 e pagare le rate in un'unica soluzione entro il 31/07/2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

L'agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30/06/2018, l'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate e comunica inoltre, entro il 30/09/2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e relative scadenze.

- relativamente ai piani di dilazione della prima rottamazione, la quarta rata in scadenza il mese di aprile 2018 slitta al 31 luglio, resta ferma invece la scadenza della quinta e ultima rata fissata per il mese di settembre.

La nuova richiesta di rottamazione dovrà essere presentata all'Agente della Riscossione entro il 15/05/2018 esclusivamente in via telematica. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

L'agente della riscossione comunica al debitore:
- entro il 31/03/2018, con posta ordinaria, l'avviso con i carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- entro il 30/06/2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.

A seguito della presentazione della richiesta di rottamazione, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento di eventuali versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione data.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione, il contribuente può pagare esclusivamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)